

Regolamento Comunità Europea del 09/10/2013 n. 952 -

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 10 ottobre 2013 - serie L

Articolo 18

Articolo 18 Rappresentante doganale

Articolo 18 -

Articolo 18 Rappresentante doganale

In vigore dal 30/10/2013

1. Chiunque puo' nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza puo' essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

2. Il rappresentante doganale e' stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale puo' prestare servizi nello Stato membro in cui e' stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), e' abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stabilito.

4. Gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 3, prima frase, a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

[Torna al sommario](#)

